



CITTÁ DI TRECALE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0321 776311 ♦ Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

**Settore Polizia Locale – Protezione Civile
Trasporti – Viabilità - Commercio**

Ord. N. 80/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PER IL GIORNO 06 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che proroga al 03 Maggio 2020 l’efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. del 08,08,11 e 22 Marzo 2020, nonché da quelle previste dall’ Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall’Ordinanza de 08 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 che all’art.1 comma 9 così recita: “*Che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale*”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

VISTO il Decreto della Regione Piemonte del 02 maggio 2020

CONSIDERATO che tutto il personale della Polizia Locale è impegnato per la vigilanza e il supporto alla popolazione a seguito dell’attivazione del C.O.C. e a seguito dell’emissione della Questura di Novara, da che ne deriva l’impossibilità di assegnare personale alla vigilanza fissa dell’area mercatale;

RILEVATA pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per cui si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

PRESO ATTO che nella giornata di mercoledì 06 maggio 2020 è previsto il mercato settimanale, con prevedibile notevole afflusso di persone;

EVIDENZIATO che il comma 1, lettera o) dell’art. 1 del predetto DPCM sancisce che: “...sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non**

consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse ...”;

RICHIAMATO anche il comma 1, lettera r) dell’art. 1 del predetto DCPM che dispone che: *“nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse...**”;*

EVIDENZIATO che, a seguito del predetto caso di contagio da COVID-19, non è possibile garantire nello svolgimento del mercato settimanale una distanza di sicurezza tale da evitare altre situazioni di contagio;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;

VISTO l’ art. 50, comma 5 del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il parere favorevole dell’ ASL NO, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all’adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

INFORMATA preventivamente la Prefettura di Novara;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, **la sospensione in tutto il territorio della Città di Trecate, per motivi contingibili e urgenti, del Mercato settimanale nella giornata di Mercoledì 06 maggio 2020.**

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza si trasmetta a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Stazione Carabinieri di Trecate.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Trecate di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l' esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 04.05.2020

IL SINDACO
Federico BINATTI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993